



Studio & Attività

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE TERZIARIO.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

T O G E T H E R M O R E

STUDIO & ATTIVITÀ

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello MULTI57111 – Ed. 07/2020



ITALIANA
ASSICURAZIONI

1. GLOSSARIO	pag.	4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	11
3. SEZIONE INCENDIO	pag.	14
Oggetto dell'assicurazione	pag.	14
Esclusioni	pag.	15
Condizioni facoltative	pag.	18
Riepilogo Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	pag.	22
4. SEZIONE FURTO	pag.	25
Oggetto dell'assicurazione	pag.	25
Esclusioni	pag.	27
Condizioni facoltative	pag.	28
Riepilogo Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	pag.	29
5. SEZIONE ELETTRONICA	pag.	31
Oggetto dell'assicurazione	pag.	31
Esclusioni	pag.	31
Condizioni facoltative	pag.	35
Riepilogo Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	pag.	35
6. SEZIONE CRISTALLI	pag.	37
Oggetto dell'assicurazione	pag.	37
Esclusioni	pag.	37
7. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag.	38
Oggetto dell'assicurazione	pag.	38
Esclusioni	pag.	41
Condizioni facoltative	pag.	43
Riepilogo Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento	pag.	45
8. TUTELA LEGALE	pag.	46
Oggetto dell'assicurazione	pag.	47
Esclusioni	pag.	50
Condizioni facoltative	pag.	52
9. ASSISTENZA	pag.	54
Oggetto dell'assicurazione	pag.	54
Delimitazioni	pag.	58
10. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	pag.	59
Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli	pag.	59
Sezione Responsabilità Civile	pag.	62
Sezione Tutela Legale	pag.	63
Sezione Assistenza	pag.	64
11. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag.	65
Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli	pag.	65
Sezione Responsabilità Civile	pag.	65
Sezione Tutela Legale	pag.	65
Sezione Assistenza	pag.	66

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ABITAZIONE

Porzione di fabbricato in cui è ubicato l'esercizio, destinata in modo esclusivo a civile abitazione.

L'abitazione è garantita qualora sia:

- in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e dagli Artt. 4.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 4.2 "Mezzi di chiusura";
- indicata nella scheda di polizza;
- ubicata in fabbricato destinato per non più del 50% ad uso abitativo.

ADDETTI

Il titolare dell'esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, **esclusi appaltatori e loro dipendenti**, presti la sua opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nella scheda di polizza o ne autorizza l'esecuzione nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche come sotto definite pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione indicata nello stampato di polizza.

Non rientrano in questa definizione:

- **i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets;**
- **i navigatori satellitari;**
- **gli oggetti promozionali;**
- **i campionari.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici, apparecchi di tecnologia medica.

Non rientrano in questa definizione:

- **videogiochi e flippers;**
- **macchine fotografiche, videocamere.**

ARCHIVI E DOCUMENTI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

ARREDAMENTO

Mobiliario, arredamento, attrezzatura inerente all'attività o dell'abitazione, mezzi di custodia o casseforti (**escluso il loro contenuto**), cancelleria, registri, stampati, oggetti promozionali, campionari (con le limitazioni indicate), impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, tendoni, insegne, aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.

Se assicurata l'attività di ufficio e/o studio professionale e relativa abitazione collegata sono compresi anche abbigliamento ed oggetti personali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTIVITÀ

Attività che caratterizza l'esercizio, indicata nella scheda di polizza.

CENTRALE OPERATIVA (VALIDA PER LA SOLA SEZIONE ASSISTENZA)

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A., che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

COMPLESSO SPORTIVO

Qualora l'attività riguardi un complesso sportivo la definizione di fabbricato è sostituita dalla presente definizione: Insieme di uno o più impianti sportivi dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori (ad esempio spogliatoi, spazi per spettatori comprese eventuali tribune), preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'attività dichiarata nella scheda di polizza si svolge in un area delimitata, che comprende: costruzioni edili, eventuali dipendenze e depositi, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, pavimentazioni all'aperto, piazzali di proprietà, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del complesso sportivo:

- idrici;
- igienico-sanitari;
- impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;
- impianti elettrici, compresi impianti solari termici e impianti fotovoltaici al servizio del fabbricato, stabilmente ancorati alla copertura dello stesso o nell'area di sua pertinenza, **purché non coperti da altre assicurazioni;**
- tende (**purché fissate al fabbricato**);
- antenne radio telericeventi e satellitari (**purché fissate al fabbricato**);
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (**purché privi di valore artistico**).

Sono esclusi:

- **i fabbricati in costruzione, in rovina od in evidente stato di abbandono;**
- **l'area;**
- **il contenuto;**
- **i dehors;**
- **i parchi, i giardini, gli alberi;**
- **le piscine.**

CONTENUTO

L'insieme delle cose inerenti all'attività e situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato e di terzi, poste nei locali dell'esercizio e negli eventuali annessi locali ad uso abitazione, depositi e/o dipendenze non comunicanti con l'esercizio ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori;
- apparecchiature ad impiego mobile;
- apparecchiature elettroniche;
- insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**) e purché situate nell'ubicazione dell'esercizio.

Limitatamente alla Sezione Incendio, se indicato nella scheda di polizza, è compreso il contenuto dell'abitazione.

Limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto sono escluse le "apparecchiature elettroniche" nonché le "apparecchiature ad impiego mobile" qualora per le stesse sia operante:

- la sezione elettronica della medesima polizza e fino al valore ivi assicurato oppure



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società oppure
- polizza Leasing con chiunque stipulata.

Limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto sono escluse le insegne interne ed esterne qualora per le stesse sia già operante la Sezione Cristalli o altra specifica polizza stipulata con la Società.

Limitatamente alla Sezione Furto gli oggetti pregiati, gioielli e preziosi sono assicurati esclusivamente all'interno dei locali adibiti all'attività assicurata.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

L'insieme delle cose, situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali dell'abitazione ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- valori;
- apparecchiature elettroniche per uso domestico e personale.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la Sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Oggetti materiali e animali.

DATI

Informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

ESERCIZIO

L'insieme dei locali comprese eventuali dipendenze, anche non comunicanti, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene svolta l'attività destinata alla prestazione di servizi indicata nella scheda di polizza.

Si intende compresa anche l'abitazione purché indicata nella scheda di polizza.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; **tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.**

EVENTO (valida per la sola Sezione Assistenza)

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

FABBRICATO

La costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti che costituiscono l'esercizio e, se indicato nella scheda di polizza, l'abitazione.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, cantine, tettoie, opere di fondazione o interrato, cancellate, recinzioni, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, fissi ed infissi.

Sono altresì compresi i seguenti impianti e installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- idrici;
- igienico-sanitari;
- impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;
- ascensori e montacarichi;
- impianti elettrici, compresi impianti solari termici e impianti fotovoltaici al servizio del fabbricato, stabilmente ancorati alla copertura dello stesso o nell'area di sua pertinenza, **purché non coperti da altre assicurazioni;**
- tende (**purché fissate al fabbricato**);
- antenne radio telericeventi e satellitari (**purché fissate al fabbricato**);
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (**purché privi di valore artistico**).

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Non rientrano in questa definizione:

- **i fabbricati in costruzione, in rovina od in evidente stato di abbandono;**
- **l'area;**
- **il contenuto;**
- **i dehors;**
- **le pavimentazioni all'aperto;**
- **gli impianti sportivi e le piscine.**

Qualora l'attività riguardi un complesso sportivo la definizione di fabbricato è sostituita dalla definizione di complesso sportivo.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI ED INFISSI

- Manufatti per la chiusura dei vani (intendendosi per tali aperture praticate in strutture murarie): di transito, di illuminazione, di aerazione delle costruzioni;
- quanto è in genere stabilmente ancorato nelle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione;
- cancelli e recinzioni posti a protezione dell'area di pertinenza del fabbricato.

Si intendono espressamente compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPIANTO SPORTIVO

Zona costituita dallo spazio utilizzato per una delle seguenti attività sportive: calcio e calcetto (con o senza pista di atletica), pallavolo, tennis, bocce, pallacanestro, minigolf.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, **escluse le parti elettriche**, purché siano situate nell'area dell'esercizio e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. **Sono esclusi gli schermi di telefoni cellulari, smartphones, palmari, tablets e di altre apparecchiature elettroniche.**

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro; per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi gioielli e preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTAVALORI

L'addetto incaricato del trasporto dei valori.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

PROGRAMMI APPLICATIVI

Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

RAPINA

Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

È la regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le ubicazioni e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCOPERTO

La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurativo e cioè il verificarsi di controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, **escluse le pavimentazioni e le soffittature.**

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SUPPORTI DATI

Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO

Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 – Art. 173.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovino i beni assicurati individuata nella scheda di polizza comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

UNICO SINISTRO (VALIDA PER LA SOLA SEZIONE TUTELA LEGALE)

Il fatto dannoso o la controversia che coinvolge più assicurati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

VALORE ALLO STATO D'USO

- 1) Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;**
- 2) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE A NUOVO

- 1) Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;**
- 2) per i cristalli: il costo di sostituzione di ciascuna lastra con altra nuova o equivalente per caratteristiche; sono inoltre comprese le spese di trasporto e montaggio, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili;**
- 3) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto e cristalli di esercizi in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'Art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche).

I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in due o più rate nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due o più rate uguali.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto indicato all'Art. 8.8 "Inizio e termine della garanzia".

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria e così ad ogni successiva scadenza. Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella della scheda di polizza)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, **escluse le franchigie**, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.13 CODICE ATTIVITÀ

Il Contraente o l'Assicurato, ai fini dell'operatività dell'assicurazione, dichiara che l'attività svolta nelle ubicazioni riportate sulla scheda di polizza corrisponde a quella prevista dal codice riportato sulla scheda di polizza, eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.14 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione posseda le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio netto pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.

Sono tollerati materiali diversi per:

- solai e armatura del tetto;
- strutture portanti verticali purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- coibentazioni e soffittature.

Il legno lamellare è considerato, **qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080**, materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione.

Le caratteristiche costruttive suindicate valgono anche qualora l'assicurazione sia riferita alle costruzioni edili di un complesso sportivo. Limitatamente ai complessi sportivi, la presenza di eventuali pressostrutture, coperture pressostatiche e/o tendo-tensostrutture poste a copertura degli impianti sportivi sono compresi in garanzia, **ferme restando limiti di indennizzo, specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.**

In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

ART. 3.2 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Per ciascuna ubicazione indicata sulla scheda di polizza, il contenuto e gli archivi e documenti si intendono assicurati:

- ovunque nell'ambito dell'esercizio, sia sottotetto che all'aperto, **ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;**
- presso fiere e mostre **sino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di euro 50.000 per singolo sinistro e anno assicurativo.**

ART. 3.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi;**
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. urto veicoli stradali o natanti, **non appartenenti all'Assicurato od al Contraente né al suo servizio;**
8. caduta rovinosa di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

La Società indennizza altresì:

10. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

12. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10%;
13. le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto non danneggiato, necessariamente sostenute per consentire il ripristino del fabbricato danneggiato.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro di euro 2.500;
14. le spese per riparare i danni arrecati alle cose assicurate:
- per ordine delle Autorità
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
15. le spese documentate per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
16. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo per singolo sinistro col massimo di euro 2.500.
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Le pressostrutture, le coperture pressostatiche e/o le tendo-tensostrutture poste a copertura degli impianti sportivi sono compresi in garanzia, **con un limite di indennizzo di euro 10.000.**

ART. 3.4 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- 1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- 2. causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- 4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti, maree, mareggiate, da inondazioni, alluvioni o allagamenti;**
- 5. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;**
- 6. di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale;**
- 7. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

ART. 3.5 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE RELATIVE PARTITE O CONDIZIONI FACOLTATIVE

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:

- 1. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio organizzato (assicurabili con Condizione Facoltativa A "Eventi Speciali – Eventi Sociopolitici e Terrorismo");**
- 2. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dalla presente Sezione (assicurabili con la specifica partita di cui all'Art. 3.12 "Danni elettrici");**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 3. indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate** (assicurabili con Condizione Facoltativa D "Indennità aggiuntiva").

ART. 3.6 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'Art. 3.3 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 3.7 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul fabbricato: per il valore a nuovo.

Fanno eccezione:

- le lastre in fibrocemento e cemento-amianto sulle quali l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso, relativamente ai danni da grandine;
- le pressostrutture, le coperture pressostatiche e/o le tendo-tensostrutture poste a copertura degli impianti sportivi sulle quali l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso, **con limite di indennizzo di euro 10.000.**

2. sul contenuto: per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**

Fanno eccezione:

- a. oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
- b. valori, sui quali l'assicurazione è prestata al valore nominale.

ART. 3.8 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.9 RISCHIO LOCATIVO

(Operante solo se esplicitamente richiamato sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, compresa l'eventuale abitazione, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale".**

ART. 3.10 RICORSO TERZI

(Operante solo se esplicitamente richiamato sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)

La Società tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza**, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo** salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui al D.Lgs. del 9 aprile 1991 n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 C.C.

ART. 3.11 ARCHIVI E DOCUMENTI

(Operante solo se esplicitamente richiamato sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)

La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi e documenti.

La garanzia opera per i rischi previsti all'Art 3.3 e, se operanti, per le Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate, ricostruite o rimpiazzate.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.12 DANNI ELETTRICI

(Operante solo se esplicitamente richiamato sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)

A parziale deroga dall'Art. 3.5 punto 2., la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico, ai seguenti enti se assicurati:

- impianti al servizio del fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;
- arredamento (compresi eventuali loro componenti elettronici);
- apparecchiature elettroniche e apparecchiature ad impiego mobile (se non assicurate con la Sezione Elettronica).

La Società indennizza i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

La Società non indennizza i danni:

- **causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;**
- **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;**
- **agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 100.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 3.4 "Esclusioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'Art. 3.17.

ART. 3.13 EVENTI SPECIALI

(Condizione Facoltativa A)

A. EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza l'Assicurato:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione e caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;
3. degli atti vandalici di terzi a fissi ed infissi e i guasti che siano stati cagionati in occasione di furto, consumato o tentato, dagli autori dello stesso.

Questa garanzia, qualora fossero operanti le specifiche Sezioni Furto o Cristalli sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.

La Società non indennizza i danni:

- a. di inondazione o frana;
- b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f. di scritte o imbrattamenti di muri esterni;
- g. di terrorismo;
- h. da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
- i. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Ai fini della presente garanzia, inoltre, non sono comunque considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b. qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

La presente garanzia, fermo quanto sopra richiamato, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 250 per singolo sinistro; questa franchigia non è operante per gli atti vandalici di terzi a fissi e infissi e per i guasti cagionati in occasione di furto, consumato o tentato;
- un limite di indennizzo del 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, contenuto e archivi e documenti, per singolo sinistro, per quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2..



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000 per quanto previsto al precedente punto 3..**

B. TERRORISMO

La Società indennizza l'Assicurato:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- a. **sostanze chimiche e biologiche;**
- b. **virus informatici di qualsiasi tipo.**

Ai fini della presente garanzia, inoltre, non sono comunque considerati terzi:

- a. **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;**
- b. **qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;**
- c. **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia per singolo sinistro di euro 250;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, contenuto e archivi e documenti e con il massimo di euro 2.500.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

C. EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La presente garanzia si estende agli impianti solari termici e fotovoltaici purché al servizio del fabbricato e stabilmente ancorati alla copertura dello stesso o nell'area di sua pertinenza.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b. subiti da:

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendotensostre e simili, baracche in legno o plastica;**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto, per effetto di grandine.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto e archivi e documenti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro del 70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e archivi e documenti;
- limitatamente agli impianti solari termici e fotovoltaici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 per singolo sinistro e con il limite di indennizzo di euro 2.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.

D. ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza:

- a. i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 100.

E. OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla occlusione di condutture esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati **escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.**

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 100 per singolo sinistro;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000.

F. ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalle garanzie "Eventi Sociopolitici" e "Terrorismo". Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per singolo sinistro.

ART. 3.14 ALTRI EVENTI NATURALI

(Condizione Facoltativa B)

Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa "Eventi speciali".

A. GELO

Fermo quanto disposto per la garanzia "Acqua condotta" e ad integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento di acqua conseguente a rotture di impianti idrici, igienico- sanitario, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel fabbricato assicurato causate da gelo.

La Società non indennizza i danni:

- a. da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate od installate all'esterno del fabbricato;
- b. avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) **oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- c. da stillicidio e umidità;
- d. subiti dagli enti all'aperto.

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 100 per singolo sinistro;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti di fabbricato, se assicurato:

- a. serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere;
- b. capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili;
- c. manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto; anche se facenti parte di fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente alle lastre in fibrocemento e cemento-amianto l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;**
- **un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per fabbricato con il massimo di euro 15.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

C. SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nella garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su uno o più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a. **da valanghe e slavine;**
- b. **da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c. **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;**
- d. **ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;**
- e. **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% per singolo sinistro col minimo di euro 2.500;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alle singole partite nel caso in cui il fabbricato assicurato sia conforme, all'atto del perfezionamento della presente polizza, comprese eventuali sostituzioni senza soluzione di continuità, alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 10% della somma assicurata alle singole partite nel caso in cui il fabbricato assicurato non sia conforme, all'atto del perfezionamento della presente polizza, comprese eventuali sostituzioni senza soluzione di continuità, alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto.**

ART. 3.15 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO

(Condizione Facoltativa C)

La garanzia opera solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa "Eventi speciali".

La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia per singolo sinistro di euro 250;
- un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000.

ART. 3.16 INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRECTI

(Condizione Facoltativa D)

A parziale deroga dell'Art. 3.5 punto 3., la Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva, anche in eccedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari al 15% dell'indennizzo delle cose per le quali la garanzia è specificamente accordata.

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti, e, se operanti, sulle Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

ART. 3.17 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	---	---	10% della somma assicurata alla partita Contenuto
Oggetti pregiati	---	---	50% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo oggetto pregiato
Campionari	---	---	10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000
RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Valori	---	---	2% della somma assicurata alla partita Contenuto
Art. 3.2 "Beni presso fiere e mostre"			20% della somma assicurata per Contenuto e Archivi e documenti con il massimo di euro 50.000 per singolo sinistro e anno assicurativo
Art. 3.3 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. Spese di demolizione e sgombero	---	---	10% dell'indennizzo per singolo sinistro
Art. 3.3 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13. Spese di rimozione e ricollocazione	---	---	euro 2.500 per singolo sinistro
Art. 3.3 "Oggetto dell'assicurazione" punto 16. Onorari dei periti	---	---	5% dell'indennizzo per singolo sinistro con il massimo di euro 2.500



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.3 "Oggetto dell'assicurazione" Limitatamente a pressostrutture, coperture pressostatiche e/o tendo-tensostrutture poste a copertura degli impianti sportivi			euro 10.000
Art. 3.10 "Ricorso Terzi"	---	---	10% del massimale per interruzione o sospensione di attività
Art. 3.12 "Danni elettrici"	euro 100	---	---
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera A. Eventi sociopolitici punti 1. e 2.	euro 250	---	70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e archivi e documenti per singolo sinistro
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera A. Eventi sociopolitici punto 3.	---	---	euro 3.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera B. Terrorismo	euro 250	---	70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e archivi e documenti e con il massimo di euro 2.500.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera C. Eventi Atmosferici	---	10% con il minimo di euro 500	70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e archivi e documenti per singolo sinistro
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera C. Eventi Atmosferici (limitatamente agli impianti solari termici e fotovoltaici)	---	20% con il minimo di euro 500	euro 2.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera D. Acqua condotta	euro 100	---	---
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera E. Occlusione di condutture	euro 100	---	euro 3.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.13 "Eventi Speciali" lettera F. Ordigni esplosivi	euro 250	---	---
Art. 3.14 "Altri Eventi Naturali" lettera A. Gelo	euro 100	---	euro 3.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.14 "Altri Eventi Naturali" lettera B. Grandine su parti di fabbricati	---	10% con il minimo di euro 500	10% della somma assicurata per fabbricato con il massimo di euro 15.000 per singolo sinistro e anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.14 "Altri Eventi Naturali" lettera C. Sovraccarico neve	---	10% con il minimo di euro 2.500	30% della somma assicurata per fabbricato, contenuto, archivi e docu- menti per singolo sinistro e per anno assicurativo per fabbricati conformi alle norme sul sovraccarico neve 10% della somma assicurata per fabbri- cato, contenuto, archivi e documenti per singolo sinistro e per anno assicura- tivo per fabbricati non conformi alle norme sul sovraccarico neve
Art. 3.15 "Ricerca del guasto"	euro 250	---	euro 3.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in cemento armato, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato.

Qualora in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali siano difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la Società indennizza i danni a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato.

ART. 4.2 MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- b. se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.

Qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.

ART. 4.3 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione si intende prestata presso i locali corrispondenti all'ubicazione di riferimento assicurata indicata sulla scheda di polizza, **ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza.**

ART. 4.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
 - a. **violandone le difese** esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di gimaldelli o di arnesi simili;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

Relativamente ai valori, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% con il massimo di euro 2.000;

- 2. rapina ed estorsione.

Relativamente ai valori, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% con il massimo di euro 2.000.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

- 3. attraverso maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- 4. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre**, quando le vetrine – **purché fisse** – e le porte vetrate – **purché efficacemente chiuse** – rimangono protette da solo vetro fisso;
- 5. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- 6. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verificano le seguenti circostanze:
 - **il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Società indennizza altresì:

- 7. le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di archivi e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto, della rapina o dell'estorsione.

Per le spese sostenute per la ricostruzione di archivi e documenti la garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita contenuto;

- 8. i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto conseguenti a:
 - a. furto avvenuto in seguito ad improvviso malore del portavalori;
 - b. il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori;**
 - c. il furto strappando di mano o di dosso i valori al portavalori;
 - d. la rapina;
 avvenuti al di fuori dell'esercizio.

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli addetti che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

I trasporti dei valori devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- **fino a euro 50.000 da un addetto;**
- **oltre euro 50.000 da almeno due addetti.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell'abitazione dell'addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente l'addetto o persona di sua fiducia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% con il massimo di euro 2.000.

La Società rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata:

- le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori;
- le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.

9. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alle partite contenuto e contenuto dell'abitazione col massimo di euro 5.000.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza;

10. il furto di fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni dei locali che contengono le cose assicurate, e dei pluviali di pertinenza del fabbricato qualora di proprietà dell'esercizio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000;

11. gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.

La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura della medesima Società.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita contenuto;

12. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 5% con il massimo di euro 2.500.

Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

ART. 4.5 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. Contraente, Assicurato, Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;
 - b. persone che abitano con quelle indicate al punto a. od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - c. incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - d. persone legate a quelle indicate al punto a. da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
4. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
5. di ammanchi di qualsiasi genere;
6. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
7. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.6 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE RELATIVE CONDIZIONI FACOLTATIVE

La Società non indennizza, qualora non sia esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa **Condizione Facoltativa**, i danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose **assicurate** (assicurabili con Condizione Facoltativa B "Indennità aggiuntiva per danni indiretti").

ART. 4.7 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata sul contenuto per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**.
Fanno eccezione:

- oggetti pregiati, gioielli e preziosi sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- sui valori: per il valore nominale

ART. 4.8 FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società indennizza, in aumento a quanto previsto con la partita contenuto, i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina od estorsione di valori commessi nei locali dell'esercizio.

Limitatamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni a condizione che:

- i valori siano riposti in mezzi di custodia o in cassetti chiusi a chiave;
- l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia o i cassetti chiusi a chiave mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.

Relativamente alle garanzie rapina ed estorsione, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Relativamente alla garanzia furto lo scoperto del 20% viene applicato qualora i valori siano riposti in cassetti chiusi a chiave.

ART. 4.9 TRASPORTO DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società indennizza – in aumento a quanto previsto con la partita contenuto – i danni materiali e diretti derivati da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto, secondo le modalità indicate all'Art. 4.4.

Relativamente alla garanzia rapina è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 4.5 "Esclusioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'Art. 4.14.

ART. 4.10 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

(Condizione Facoltativa A)

L'Assicurato assume l'impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l'impianto di allarme installato nei locali adibiti all'attività per la quale è prestata la garanzia e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manutenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi. La Società indennizzerà il danno previa detrazione di uno scoperto del 15% qualora, in caso di sinistro, detto impianto, per qualsiasi motivo non connesso a palesi manomissioni effettuate dai ladri, non entrasse in funzione.

ART. 4.11 INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

(Condizione Facoltativa B)

La Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva – anche in eccedenza alla somma assicurata – per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo.

La garanzia opera sul contenuto per i rischi previsti all'Art 4.4.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.12 BENI PRESSO FIERE E MOSTRE

(Condizione Facoltativa C)

Ad integrazione dell'Art. 4.3 "Ubicazione delle cose assicurate", la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del Contenuto presso altri fabbricati adibiti a fiere e mostre, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% e di un limite di indennizzo pari al 25% della somma assicurata alla partita contenuto.

ART. 4.13 COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

Si conviene che in caso di coesistenza di più scoperti sullo stesso sinistro si applicherà uno scoperto massimo del 30%.

ART. 4.14 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 3.000
Oggetti pregiati	---	---	50% della somma assicurata alla partita contenuto e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 15.000 per singolo oggetto
Campionari	---	---	10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000
Valori	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 2.000 per sinistro
Art. 4.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" (in caso di difformità)	---	20%	---
Art. 4.2 "Mezzi di chiusura" punto b. Difformità aperture usate dai ladri	---	20%	---
Art. 4.2 "Mezzi di chiusura" (in caso di furto perpetrato attraverso impalcature installate successivamente)	---	20%	---
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 7. Spese per la ricostruzione di archivi e documenti	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto per singolo sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 8. Trasporto valori	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.000 per singolo sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 9. Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 5.000 per singolo sinistro e anno assicurativo
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 10. Furto fissi e infissi	---	---	euro 3.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 11. Atti vandalici commessi dai ladri	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto per singolo sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. Onorari del perito	---	---	5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.500 alla partita contenuto per singolo sinistro
Art. 4.8 "Furto, rapina ed estorsione dei valori" (rapina, estorsione, furto dei valori riposti in cassetti chiusi a chiave)	---	20%	---
Art. 4.9 "Trasporto dei valori"	---	20%	---
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 4.10 "Impianto di allarme antifurto"	---	15% per impianto non in funzione	---
Art. 4.12 "Beni presso fiere e mostre"	---	20%	25% della somma assicurata alla partita contenuto per singolo sinistro



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, se assicurate e anche se non di proprietà dell'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Salvo diverse specifiche indicazioni, la garanzia è prestata con l'applicazione, per sinistro, di una franchigia di euro 150.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa, nel limite delle somme assicurate, le spese documentate sostenute per:

1. riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, **sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;**
2. demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo risarcibile a termini della presente Sezione;
3. rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro di euro 2.500;
4. gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.
Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto

ART. 5.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
- b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- e. alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;
- f. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- g. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- h. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
- i. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- j. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 - k. da smarrimenti od ammanchi;
 - l. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - m. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
 - n. conseguenti a virus informatici;
 - o. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;
 - p. alle cose in deposito, giacenza o immagazzinamento.
- La Società non indennizza i costi:
- q. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;
 - r. di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche.
- Sono altresì esclusi i danni:
- s. a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici, pezzi angolari di trapani per odontoiatria e tutti i pezzi che vengono in contatto con la bocca, testine ad ultrasuoni, sonde, tubi flessibili, elettrodi, sensori, cavi e parti accessorie intercambiabili.
 - t. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 5.3 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE RELATIVE PARTITE O CONDIZIONI FACOLTATIVE

Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite nella scheda di polizza, i danni:

- a. ai programmi applicativi;
- b. ai dati;
- c. alle apparecchiature ad impiego mobile.

La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa A "Maggiori costi", i danni derivanti dall'interruzione di funzionamento delle cose assicurate.

ART. 5.4 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'Art. 5.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Il valore per le apparecchiature elettroniche è determinato dal valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**

ART. 5.6 DANNI DA FURTO

A. OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

- a. **violando le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
- L'assicurazione è estesa ai furti commessi:
- d. attraverso maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- e. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- f. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

B. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in cemento armato, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato.

Qualora in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali siano difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la Società indennizza i danni a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato.

C. MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, o da altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq., e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

La Società non indennizza i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti nel presente punto anche se l'autore del furto è un addetto del Contraente o dell'Assicurato, **escluso il titolare dell'esercizio.**

La garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità Competente.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% qualora:

- **al momento del sinistro i mezzi di protezione e chiusura, esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, o le caratteristiche costruttive dei locali risultino difformi da quelli sopra indicati;**
- **il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.**

ART. 5.7 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- **l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;**
- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti dispositivi di protezione.**

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 300.

ART. 5.8 PROGRAMMI APPLICATIVI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi applicativi.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150 per singolo sinistro.

ART. 5.9 SUPPORTI DATI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai supporti di dati.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i danni ai programmi.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150 per singolo sinistro.

ART. 5.10 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ad impiego mobile anche all'esterno dell'ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza, nonché durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio dei Paesi Europei.

Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati, le porte chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l'autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 250.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA

Operante sugli enti assicurati solo se esplicitamente richiamata in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 5.2 "Esclusioni". Per la presente condizione possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 5.11 MAGGIORI COSTI

(Condizione Facoltativa A)

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento delle cose assicurate, la Società rimborsa all'Assicurato le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività **semprech  tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo** e dovute a:

1. uso di impianto o di un apparecchio sostitutivo;
2. applicazione dei metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da parte di terzi.

La Società non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a. limitazioni dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
- b. rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate eseguiti oltre i tempi tecnici necessari;**
- c. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;**
- d. danni ai supporti di dati;**
- e. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.**

Per periodo di indennizzo, per ogni sinistro, si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte **ed ha una durata massima indicata sulla scheda di polizza dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia pari a due indennizzi giornalieri;
- un limite di indennizzo giornaliero pari all'importo indicato sulla scheda di polizza.

ART. 5.12 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione"	euro 150	---	---
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 2. Spese per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare	---	---	10% dell' indennizzo
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 3. Rimozione e ricollocamento	---	---	euro 2.500 per singolo sinistro
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 4. Onorari di competenza del perito	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 5.6 Danni da furto (in caso di mezzi di chiusura o caratteristiche costruttive dei locali non conformi)	---	20%	---
Art. 5.6 Danni da furto (furto attraverso impalcature installate successivamente)	---	20%	---
Art. 5.7 Danni imputabili a fenomeno elettrico	---	10% con il minimo di euro 300, se non soddisfatte le condizioni indicate nell'articolo	---
Art. 5.8 Programmi applicativi	euro 150	---	---
Art. 5.9 Supporti dati	euro 150	---	---
Art. 5.10 Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	---	25% con il minimo di euro 250	---
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 5.11 Maggiori costi	Due indennizzi giornalieri	---	Importo giornaliero indicato sulla scheda di polizza



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste all'Art. 6.2, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'Art. 6.4.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a. determinate da dolo dell'Assicurato;
- b. derivanti dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. causate da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate, da inondazioni, da alluvioni, da incendio, da fulmine, da scoppi, da esplosioni, da gelo;
- f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;
- h. di sorgenti luminose e i danni subiti dalle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 6.4 LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a quello indicato in polizza. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatesi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 2.500, salvo in caso di operatività della Condizione Facoltativa A.

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

ART. 7.3 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

(Operante qualora richiamata sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento e nel solo caso di proprietario non conduttore)

La Società tiene indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali riportati sulla scheda di polizza, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto, nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato sulla scheda di polizza.

A parziale deroga dell'Art. 7.9 "Persone non considerate terzi" viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi ai prestatori di lavoro dei locatari e a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni:

1. da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti e condutture; **relativamente ai danni da inquinamento dell'acqua la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 50.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo;**
2. derivanti dalla proprietà di aree scoperte **non gravate da servitù pubblica**, cortili, piazzali, parchi e giardini anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, **purché di pertinenza del fabbricato stesso;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. da spargimenti d'acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte; **questa garanzia è prestata previa l'applicazione di:**
 - **una franchigia di euro 100 per singolo sinistro;**
 - **un limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo;**
4. da incendio; **questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 200.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione del fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**, del fabbricato descritto. **Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore risultante dal contratto, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in eguale misura.**

ART. 7.4 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 7.5 RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato:

1. sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:
 - a. servizio di bar e ristoro, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo o di minor durata della polizza;**
 - b. proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
 - c. servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
 - d. attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
 - e. servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli o striscioni, **con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;**
 - f. servizio di pulizia dell'esercizio;
 - g. cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture sotterranee, centrali termiche, di compressione e di decompressione, impianti per il servizio idrico nonché altre simili attrezzature e/o impianti anche se posti all'esterno dell'esercizio, purché il tutto venga usato per le esclusive necessità delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. in relazione al fabbricato l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, dalla proprietà dei fabbricati, dell'area e delle relative pertinenze in cui si svolge l'esercizio, comprese recinzioni, cancelli anche automatici, strade private, parcheggi, piazzali e terreni circostanti anche se tenuti a giardino con alberi di alto fusto, attrezzature sportive e giochi; caduta accidentale di neve da fabbricati e piante. Ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi, **fermo restando che l'assicurazione non opera per i danni derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Agli effetti di questa garanzia i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.

A parziale deroga dell'Art. 7.9 "Persone non considerate terzi" viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni:

- 1) derivanti dalla proprietà di aree scoperte **non gravate da servitù pubblica**, cortili, piazzali, parchi e giardini anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, **purché di pertinenza del fabbricato stesso**;
- 2) da spargimenti d'acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte; **questa garanzia è prestata previa l'applicazione di:**
 - **una franchigia di euro 100 per singolo sinistro;**
 - **un limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione del fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**, del fabbricato descritto. **Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore risultante dal contratto, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in eguale misura.**

3. per danni subiti da:
 - a. veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
 - b. veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'azienda;
 - c. veicoli sotto carico e scarico;
 - d. cose trovatesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori elencati nel presente articolo; **si conferma che restano esclusi i danni ai natanti e aeromobili ed alle cose sugli stessi trasportati, i danni da furto e quelli da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.**

4. ai sensi dell'Art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto.**

La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;

5. per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
6. per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale garanzia, in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 200.000 per danni a cose.

ART. 7.6 CONDIZIONI SPECIALI

(integrano le norme della presente Sezione quando essa è riferita ad una o più delle attività sotto indicate)

- Uffici e/o studi professionali: l'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato dall'organizzazione, nell'ambito dell'esercizio, di manifestazioni quali esposizioni, mostre, corsi per la formazione professionale dei dipendenti; organizzazione di attività dopolavoristiche (ricreative, sportive e culturali, comprese le gite aziendali), di congressi e convegni; esposizione di propri prodotti al di fuori dell'ambito dell'azienda; partecipazione a fiere, mercati, nonché alle manifestazioni ed attività sopra descritte organizzate da terzi, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand;
- Circoli ricreativi e/o culturali, palestre di danza sportiva e acrobatica e/o di ginnastica, palestre di atletica pesante (lotta, pesi, judo, karate), complessi sportivi: gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive **non sono considerati terzi tra di loro**, salvo qualora venga richiamata la condizione Facoltativa F. **L'assicurazione non vale per i danni subiti o provocati da persone non associate e/o iscritte ammesse a prendere parte alle attività. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. Sono esclusi dalla garanzia:**
 - a. i rischi inerenti all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune**, qualora non rivestano carattere accessorio all'attività;
 - b. i danni derivanti dalla proprietà ed uso di stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri;**
- Istituti e scuole non professionali (asili, nidi d'infanzia, scuole materne, scuole di istruzione elementare, media e secondaria), istituti e scuole professionali (alberghiera, agraria, meccanica, chimica, elettrotecnica ed industriale in genere), ludoteche, oratori, collegi e convitti: l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. **Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune, nonché dell'attività scoutistica.**

ART. 7.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. che derivino da errori professionali;**
- b. da furto;**
- c. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- d. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- e. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
- f. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato nell'Art. 7.5 1.;**
- g. subiti o provocati da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività assicurata;**
- h. cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- i. **a condutture ed impianti sotterranei in genere;**
 - j. **a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
 - k. **cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione e vendita a terzi,** salvo quanto previsto dall'Art. 7.5 1.a. e c.;
 - l. **derivanti dall'espletamento di attività fuori dell'ambito dell'esercizio, che non siano quelle descritte agli Artt. 7.5 e 7.6;**
 - m. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;**
 - n. **da detenzione e/o impiego di esplosivi;**
 - o. **da proprietà ed uso di giochi gonfiabili e simili.**
- L'assicurazione R.C.T., R.C.O. e R.C. della sola Proprietà del Fabbricato non comprende i danni:
- p. **verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
 - q. **da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;**
 - r. **derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).**

ART. 7.8 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE RELATIVE CONDIZIONI FACOLTATIVE

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- a. **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento** (assicurabili con la Condizione Facoltativa B "Inquinamento accidentale");
- b. **da malattie professionali sofferte dai soggetti di cui all'Art. 7.2** (assicurabili con la Condizione Facoltativa D "Malattie professionali - **attivabile solo per uffici commerciali e/o professionali**);
- c. **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi** (assicurabili con la Condizione Facoltativa F "Danni da sospensione o interruzione di attività");
- d. **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,** salvo quanto previsto agli Artt. 7.1 e 7.5 4., **e a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate** (assicurabili con la Condizione Facoltativa E "Danni a cose in consegna e custodia" - **attivabile solo per uffici commerciali e/o professionali**).

ART. 7.9 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b. **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a.;**
- c. **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione** salvo gli appaltatori e i loro dipendenti delle attività previste dall'Art. 7.5 1., che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 Codice Penale;
- d. **i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL,** che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

Relativamente alla garanzia di cui all'Art. 7.3 "Responsabilità civile della sola proprietà del fabbricato" si applicano le disposizioni di cui ai presenti punti a. e b..



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.10 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'Art. 7.2.

ART. 7.11 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella scheda di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 7.12 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. opera per i danni che si verificano nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi USA, Canada e Messico.**

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 7.7 "Esclusioni". Per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti all'Art. 7.19.

ART. 7.13 DANNO DIFFERENZIALE

(Condizione Facoltativa A)

La garanzia di cui al punto 2. dell'Art. 7.2 è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.

ART. 7.14 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione Facoltativa B)

A parziale deroga dell'Art. 7.8 "Rischi esclusi se non acquistate le relative Condizioni Facoltative" lettera a., la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000.**

ART. 7.15 DANNI DA SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

(Condizione Facoltativa C)

A parziale deroga dell'Art. 7.8 "Rischi esclusi se non acquistate le relative Condizioni Facoltative" lettera c., la garanzia si estende ai danni derivanti da sospensione o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo pari al 10% del massimale "per cose".**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.16 MALATTIE PROFESSIONALI

(Condizione Facoltativa D - **attivabile solo per uffici commerciali e/o professionali**)

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro**. L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione**.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'esercizio e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'esercizio e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi inclusa quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori finalizzati o meno a emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing).

Il massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 7.17 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

(Condizione Facoltativa E - **attivabile solo per uffici commerciali e/o professionali**)

A parziale deroga dell'Art. 7.8 "Rischi esclusi se non acquistate le relative Condizioni Facoltative" lettera d., l'assicurazione si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi (**esclusi oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere**) che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese operazioni di loro sollevamento e movimentazione, carico e scarico (**esclusa la responsabilità del vettore ex Art. 1693 del C.C.**).

Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per singolo sinistro;
- un limite di indennizzo per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 10.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.18 TERZI TRA DI LORO GLI ASSICURATI

(Condizione Facoltativa F - **non attivabile per i rischi "scuole e "ludoteche"**)

Sono considerati terzi tra di loro gli Assicurati che subiscano il danno durante la partecipazione all'attività assicurata, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali.**

ART. 7.19 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati.

I limiti di risarcimento per anno assicurativo si applicano sul totale dei sinistri riguardanti, nell'anno assicurativo, tutte le ubicazioni indicate sulla scheda di polizza.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 7.2 "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" punto 2.	euro 2.500	---	---
Art. 7.3 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 1. Inquinamento dell'acqua, aria e suolo	---	---	euro 50.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.3 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 3. danni da acqua	euro 100	---	euro 100.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.3 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 4. danni da incendio	---	---	euro 200.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.5 "Rischi compresi" punto 2. Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato al punto 2) Danni da acqua	euro 100	---	euro 100.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.5 "Rischi compresi" punto 6. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - Danni da incendio	---	---	euro 200.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 7.14 "Inquinamento accidentale"	---	10% con il minimo di euro 2.500	euro 50.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.15 "Danni da sospensione o interruzione di attività"	---	10% con il minimo di euro 250	10% del massimale per cose per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.17 "Danni a cose in consegna e custodia"	---	10% con il minimo di euro 250	euro 10.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (in seguito denominata ARAG) in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona.

Principali riferimenti:

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449.

ART. 8.1 ASSICURATI E AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

1. Per gli uffici commerciali e/o professionali, agenzie per la prestazione di servizi (attività da specificare nella scheda di polizza), gabinetti medici nei quali si effettuano esclusivamente analisi e diagnosi, ambulatori e gabinetti medici nei quali si effettuano anche terapie, case di cura e di riposo, sono assicurati per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione assicurata con la presente polizza:
 - per le Società di persone: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del Titolare che collaborano nell'attività, i collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto; per i casi assicurativi inerenti l'attività indicata in polizza.
 - per le Società di capitale: il Contraente, il Legale Rappresentante, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e i soci lavoratori, i collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto; per i casi assicurativi inerenti l'attività indicata in polizza.
 - per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del Titolare che collaborano nell'attività; per i casi assicurativi inerenti l'attività indicata in polizza.
 - per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati: il Contraente, il Libero Professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del Titolare che collaborano nella professione; gli altri collaboratori del Contraente, per i casi assicurativi inerenti la professione indicata in polizza.
2. Per i circoli ricreativi e/o culturali con somministrazione di bevande **ma che non prevedano attività di ristorazione**, palestre di danza sportiva e acrobatica e/o di ginnastica, palestre di atletica pesante (lotta, pesi, judo, karate), sono assicurati **esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta e/o della finalità perseguita dal contraente risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto**:
 - l'associazione di persone Contraente, i soggetti facenti parte del Direttivo (a titolo esemplificativo Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario, membri del Consiglio direttivo, Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri), i dipendenti, i collaboratori, e tutti i soggetti che rivestono la qualifica di associati e volontari.
3. Per istituti e scuole non professionali (asili, nidi d'infanzia, scuole materne, scuole di istruzione elementare, media e secondaria), istituti e scuole professionali (alberghiera, agraria, meccanica, chimica, elettrotecnica ed industriale in genere), ludoteche, oratori, collegi e convitti, edifici religiosi in genere ubicati in fabbricati civili è assicurato:
tutto l'organico dell'Istituto Scolastico e precisamente:
 - gli alunni dell'Istituto Contraente ed i loro genitori per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastica;
 - i docenti ed il personale non docente dell'Istituto Contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti alla qualifica.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto e riportato sulla scheda di polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti del Contraente per i casi assicurati indicati sulla scheda di polizza e relativi a fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita.
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. 10.19 comma 4 "Gestione del sinistro" per la Sezione Tutela Legale nella Sezione "Norme che regolano la liquidazione dei danni";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi del successivo Art. 10.19 comma 5;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 C.P.P.);
- le spese di giustizia;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;**
- le spese sostenute dal Contraente e/o Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999 n. 488, Art. 9 e D.Lgs. 11 marzo 2002 n. 28), **se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11.3 comma 3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

ART. 8.3 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente a quanto previsto all'Art. 8.2 "Oggetto dell'assicurazione" valgono le seguenti delimitazioni:

- **l'Assicurato è tenuto a:**
 - a. **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - b. **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;**
- **la Società non si assume il pagamento di:**
 - c. **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - d. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 C.P.C.);**
 - e. **spese per controversie con la Società.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.4 CASI ASSICURATIVI

A. DIFESA PENALE

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Oggetto dell'assicurazione" valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta in polizza, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444 C.P.P. - C.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta in polizza, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **nei casi di assoluzione con decisione passata in giudicato o derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1 C.P.P.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Nel caso in cui il giudizio, a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

B. PACCHETTO SICUREZZA

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli Assicurati per:

1. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 e 590 C.P.);
3. proporre opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a euro 250.**

La presente garanzia opera in parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 2. per la materia amministrativa.

Quanto precisato al precedente punto B. vale per i casi di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito riportati:

- a. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008 e successive disposizioni normative e regolamentari).

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli Assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico competente;
- Responsabili dei servizi di prevenzione;
- Lavoratori dipendenti;

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

- b. TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003 e successive disposizioni normative e regolamentari).

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, a tutela dei diritti del:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e Incaricati del trattamento.

Le garanzie vengono prestate **a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. 169/03.**

Le garanzie valgono anche per sostenere:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D.Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.**

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 6.;

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.
La presente garanzia opera in deroga all'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 2.;

- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.**

c. **CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE** (D.Lgs. 193/2007 e successive disposizioni normative e regolamentari).

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 2., per la materia amministrativa.

d. **CODICE DELL'AMBIENTE** (D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative e regolamentari) Estensione alle violazioni/inosservanze.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 8.6 – "Esclusioni", punto 7.

e. **DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA** (D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni).

Estensione alle violazioni/inosservanze.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. 8.1 "Assicurati e ambito di operatività della polizza", per le spese sostenute:

- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste alla lettera B "Pacchetto Sicurezza" del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'esercizio assicurato.

C. **ARAGTEL – CONSULENZA TELEFONICA**

Nell'ambito delle materie previste dal presente articolo è istituito un servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Il servizio è attivo nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì:
 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
 - dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
- il venerdì:
 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.5 CONTROVERSIE

(Operante solo se richiamata la relativa partita sulla scheda di polizza e con le limitazioni indicate all'Art. 8.6)

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Oggetto dell'assicurazione" valgono per:

1. sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
2. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dal Contraente, **semprech  il valore in lite sia superiore a euro 200;**
3. sostenere controversie relative alla propriet  o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attivit ;

Le presenti prestazioni valgono esclusivamente per il Contraente.

ART. 8.6 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

1. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2. in materia fiscale ed amministrativa salvo ove esplicitamente derogato;
3. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonch  da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamit  naturale o lo stato di allarme;
4. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di societ ;
5. per controversie derivanti dalla propriet  o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;
6. per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo ove esplicitamente derogato;
7. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente, salvo ove esplicitamente derogato;
8. per controversie derivanti dalla propriet  o dalla guida di veicoli;
9. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
10. per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attivit ;
11. per contratti di compravendita e permuta di immobili;
12. limitatamente al punto 3. dell'Art. 8.5 "Controversie": per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;
13. per controversie relative all'affitto dell'esercizio commerciale;
14. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
15. per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
16. per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
17. per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
18. enti pubblici soggetti a gare;
19. per controversie derivanti dall'esercizio di operatore sanitario;
20. per controversie derivanti dall'esercizio di avvocato;
21. per i casi di difesa penale per abuso di minori;
22. per controversie tra Contraente e Assicurati relativamente al pagamento della quota associativa.

ART. 8.7 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a. per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- b. per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonch  per la difesa penale



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'Art. 8.4 lett. B. "Pacchetto Sicurezza" punto 1), **il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;**

- c. per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, **per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.**

ART. 8.8 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di spese di resistenza alle pretese di risarcimento per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la suddetta polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11.3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", **entro ventiquattro mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

ART. 8.9 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- a. **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**

- b. **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e **il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati** a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.10 FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'ESERCIZIO O DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

- 1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società e/o ARAG è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurativi già in trattazione.**
- 2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.**
- 3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto.**
- 4. Il Contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi degli Artt. 2.1, 2.4 e 2.5 del presente contratto.**
- 5. In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.**

ART. 8.11 ESTENSIONE TERRITORIALE

- 1. Per le garanzie di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo **sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.****
- 2. Per le garanzie relative a controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli Stati membri dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.**
- 3. Per le garanzie relative a controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

ART. 8.12 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Condizione Facoltativa A)

A parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 2., la presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale **allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.**

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.13 RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA (D.LGS. 472/97)

(Condizione Facoltativa B)

A parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 2., la garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità prevista.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate **solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.**

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8.14 SPESE DI RESISTENZA

(Condizione Facoltativa C)

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

1. dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte da polizza di responsabilità civile;
2. in primo rischio, qualora dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante per la fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;

La prestazione opera in parziale deroga all'Art. 8.3 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione" lettera d).

ART. 8.15 RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

(Condizione Facoltativa D)

A parziale deroga dell'Art. 8.8 "Inizio e termine della garanzia" **la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad 1 anno anteriormente alla data di effetto del contratto.**

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla data di effetto della polizza.

Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente condizione aggiuntiva opera in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Qualora a seguito dell'acquisto della presente Condizione Aggiuntiva un sinistro possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente Condizione Aggiuntiva non sarà operativa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

A norma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono **e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri:**

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 99

- **posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it**

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;**
- il numero di polizza;**
- il tipo di prestazione richiesta;**
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ciascuna delle seguenti prestazioni opera sino a tre volte per annualità assicurativa.

A INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'esercizio per:

- allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico o termico;
- infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro**. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

B INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'esercizio per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato l'esercizio;**
- **guasti o malfunzionamenti del contatore.**

C FORNITURA DI UN GENERATORE DI CORRENTE

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione B "Invio di un elettricista" non si riesca a riparare il guasto entro 4 ore dall'intervento, e l'Assicurato necessiti della fornitura temporanea di energia elettrica presso l'esercizio, la Centrale Operativa, provvede all'invio e all'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW con prese per il collegamento ad apparecchi elettrici di primaria importanza ed eventuali fari di illuminazione, **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

D INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'esercizio perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso all'esercizio, ma non alle porte interne.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività assicurata;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

E INVIO DI UN SERRANDISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un serrandista presso l'esercizio perché la funzionalità dei sistemi di apertura, avvolgimento e chiusura delle saracinesche o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su saracinesche che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività assicurata;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

F INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'esercizio per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione o scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato, regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **sino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

G INVIO DI UN FRIGORISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un frigorista presso l'esercizio per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno sino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

H TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di infortunio o di malore, anche causati da scippo o rapina, che colpisca un addetto o un terzo presso l'esercizio, sia richiesto il trasporto in autoambulanza, **la Centrale Operativa provvede all'invio dell'autoambulanza, in accordo con i propri medici, sino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

La prestazione opera:

- laddove non si renda necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina, idonea a garantirgli cure specifiche;
- successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento o per rientrare alla propria residenza.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

In alternativa all'autoambulanza, in caso di dimissioni dalla struttura di primo soccorso potrà essere inviato un taxi per il rientro alla propria residenza, tenendo il costo a carico della Società sino a euro 50 per sinistro.

I RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora l'esercizio sia colpito da un evento di tale gravità che, a giudizio delle Autorità o del tecnico intervenuto, renda necessaria la presenza del titolare dell'attività, il quale si trovi ad oltre 50 km dal Comune in cui ha sede l'esercizio, la Centrale Operativa mette a sua disposizione, **sino alla concorrenza di euro 1.500 per sinistro:**

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato e **per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa.**

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente alle disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione dei requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.

Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La Centrale Operativa ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

L INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di un evento dannoso quale incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio occorso ai locali dell'esercizio, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni assicurati, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni assicurati coinvolti dal sinistro e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla Centrale Operativa entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.

È compresa la riconsegna presso l'ubicazione dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

Qualora l'Assicurato, a seguito dell'intervento di emergenza, necessiti della consulenza di uno specialista in tema di sicurezza degli impianti e/o dell'edificio, su richiesta dell'Assicurato stesso la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti per le informazioni sulle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro.

M CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E HACCP

Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione per il proprio esercizio.

Il consulente, sulla base dell'analisi del modello organizzativo dell'esercizio e delle Normative ISO vigenti (ad esempio ISO 9001 per la QUALITÀ, ISO 14001 e Regolamento EMAS per l'AMBIENTE, etc.) e della Normativa HACCP relativa alla sicurezza alimentare oltre alla normativa di riferimento per il proprio settore di attività, potrà formulare un percorso di preparazione alla Certificazione, con l'indicazione dei costi preventivabili.

L'Assicurato potrà quindi confrontarsi direttamente con il consulente per le suddette attività di preparazione, i cui costi resteranno a suo carico.

La presente prestazione non comprende in alcun modo attività e costi legati alla Certificazione vera e propria che sarà erogata e pagata agli Organismi di Certificazione Accreditati sul territorio nazionale.

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

Il servizio di reperimento dello specialista fiduciario è fornito in forma gratuita all'interno del definito per la Sezione Assistenza.

N RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'esercizio e indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, **con esclusione di quanto previsto dalla garanzia Danni elettrici**, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro alla Società, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato o l'unità di memoria a cui sono collegati i principali dispositivi informatici utilizzati per le attività quotidiane dell'esercizio (bilancia elettronica e registratore di cassa) e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

O CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alla prestazione N "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 200 per sinistro.

P REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività dell'esercizio, su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.2 EFFICACIA TERRITORIALE

Le prestazioni sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La prestazione I "Rientro anticipato dell'Assicurato" è valida in tutto il Mondo, ad eccezione dei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

ART. 9.3 DELIMITAZIONI

La Società non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di:

- a. stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- c. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- d. atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

ART. 9.4 LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicati, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, i limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.

RIFERIMENTO		LIMITE DI INDENNIZZO
A	INVIO DI UN IDRAULICO	euro 300 per sinistro
B	INVIO DI UN ELETTRICISTA	euro 300 per sinistro
C	FORNITURA DI UN GENERATORE DI CORRENTE	euro 300 per sinistro
D	INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME	euro 300 per sinistro
E	INVIO DI UN SERRANDISTA	euro 300 per sinistro
F	INVIO DI UN VETRAIO	euro 300 per sinistro
G	INVIO DI UN FRIGORISTA	euro 300 per sinistro
H	TRASPORTO IN AMBULANZA	euro 50 per sinistro
I	RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO	euro 1.500 per sinistro
L	INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI	euro 1.000 per sinistro
N	RECUPERO DATI INFORMATICI	euro 1.000 per sinistro
O	CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI	euro 200 per sinistro



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

ART. 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 10.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

2. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;

2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;

3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;

5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della Parti. I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4. e 5. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 10.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", l'ammontare del danno si determina:

1. Per il fabbricato, il rischio locativo e le lastre si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
2. Per le lastre in fibrocemento e cementoamianto, relativamente ai danni da grandine, si stima il valore allo stato d'uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;
3. Per l'arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
4. per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
5. per i valori: il valore nominale;
6. per le apparecchiature elettroniche e le apparecchiature ad impiego mobile:
 - qualora assicurate nelle Sezioni Incendio o Furto si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
 - qualora assicurate nella Sezione Elettronica si stima il costo necessario al ripristino dell'impianto o l'apparecchio danneggiato al netto di eventuali recuperi, fermi i limiti di indennizzo costituiti dal minore tra il valore a nuovo ed il doppio del valore allo stato d'uso dell'impianto o l'apparecchio danneggiato, al netto di eventuali recuperi e fermi ulteriori limiti di indennizzo previsti in polizza.

Per qualsiasi bene mobile fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 10.6 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

(Operante unicamente per la Sezione Furto)

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali.

Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell'ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 2.6. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme rimaste in essere.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. **la Società**, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- b. **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 10.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(Operante unicamente per la Sezione Incendio)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale **sino alla prima scadenza anniversaria.**

ART. 10.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente cose assicurate con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

ART. 10.10 ANTICIPO INDENNIZZI

(Operante unicamente per la Sezione Incendio)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

ART. 10.11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo i casi previsti:

- dall'Art. 1914 C.C.;
- Condizione Facoltativa D "Indennità aggiuntiva per danni indiretti" della Sezione Incendio e Condizione Facoltativa B "Indennità aggiuntiva per danni indiretti" della Sezione Furto

per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbriato e per il Contenuto e per la Sezione Elettronica, nel caso di danno non suscettibile di riparazione e qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'Art. 10.5.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.4 "Esclusioni" punto 3., 4.5 "Esclusioni" punto 3. lettere a. e b., 5.2 lettera c. e 6.2 "Esclusioni" lettera a..

ART. 10.13 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 10.14 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 10.15 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10.16 DETERMINAZIONE DEL PREMIO, TOLLERANZA NUMERO ADDETTI / ASSOCIATI / ALLIEVI/UTENTI E REGOLA PROPORZIONALE

Il premio della presente Sezione è determinato in base al numero di addetti/associati/allievi/utenti dell'esercizio al momento della stipula del contratto, come dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza.

Qualora in caso di sinistro il numero degli addetti/associati/allievi/utenti risultasse superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza, la Società provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero dichiarato e il numero di addetti/associati/allievi/utenti accertati.

Ad ogni scadenza anniversaria della polizza il Contraente deve comunicare qualsiasi variazione alla Società che provvederà a rideterminare il premio per l'annualità seguente.

La regola proporzionale non trova applicazione qualora, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto, il numero degli addetti/associati/allievi/utenti risulti:

- superiore di 1 unità (2 se il numero di addetti/associati/allievi/utenti dichiarato dal Contraente ed indicato in polizza è superiore a 5) qualora il parametro utilizzato siano gli "addetti";
- superiore al 5% rispetto al numero originariamente dichiarato dal Contraente ed indicato in polizza per gli altri casi.

ART. 10.17 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro 5.200.000, anche se i massimali assicurati, per effetto della clausola di "ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT", risultassero superiori a tale importo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 10.18 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari;**
- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

ART. 10.19 GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 11.3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura;
- 8. qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

ART. 10.20 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

SEZIONE ASSISTENZA

ART. 10.21 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 10.22 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

11. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 11.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno:** le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del C.C.;
- 2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.;**
- 3. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
- 4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- 5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del C.C.;
- 6. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del C.C..

ART. 11.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

In caso di sinistro il Contraente:

- a. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).**
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.;
- b. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui alla lettera a. ed all'Art. 10.15.**

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 11.3 SEZIONE TUTELA LEGALE – DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.**
- L'Assicurato deve informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.**
- In mancanza di tali adempimenti, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia estesa ai collaboratori, agli associati e ai volontari, il Contraente si impegna, alla prima occasione utile e con le modalità ritenute più opportune, ad informare gli assicurati in merito alla presenza e all'oggetto della copertura assicurativa, alla denominazione della Società e alle modalità di acquisizione delle condizioni di assicurazione; si impegna inoltre a fornire le informazioni inerenti la procedura di liquidazione delle prestazioni assicurate. Il Contraente è anche tenuto ad informare gli Assicurati delle eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente polizza, intervenute anche per effetto delle modifiche alla normativa di legge successive alla conclusione della polizza.

ART. 11.4 SEZIONE ASSISTENZA

L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:

- a) giustificativi di spesa, in originale;**
- b) descrizione dell'evento occorso;**
- c) documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57111



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.